

REGOLAMENTO (CEE) N. 3306/87 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 1987

relativo all'apertura di una gara per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1915/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2754/78 del Consiglio⁽³⁾, prevede che la vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento si effettui mediante gara;

considerando che, in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 629/86 della Commissione⁽⁴⁾, l'organismo d'intervento spagnolo detiene notevoli quantità di olio d'oliva;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2960/77 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3826/85⁽⁶⁾, ha fissato le condizioni di vendita mediante gara sul mercato della Comunità e per l'esportazione degli oli d'oliva; che la situazione del mercato dell'olio d'oliva è attualmente favorevole alla vendita di parte degli oli in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento spagnolo « Servicio Nacional de Productos Agrarios », in appresso denominato « SENPA », indice una gara, in conformità delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 2960/77, per la vendita sul mercato delle Comunità di circa 18 000 t di olio di oliva vergine lampante.

In deroga all'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2960/77, il ritiro dell'olio aggiudicato deve concludersi al più tardi il 15 dicembre 1987.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 46.

⁽⁶⁾ GU n. L 371 del 31. 12. 1985, pag. 1.

Articolo 2

Il bando di gara è pubblicato il 4 novembre 1987.

Le partite di olio messe in vendita e le relative località di deposito sono affisse nella sede del SENPA, calle Beneficencia 8, E-28003 Madrid.

Copia del bando di gara è trasmessa, senza indugio, alla Commissione.

Articolo 3

Le offerte devono pervenire al SENPA, calle Beneficencia, 8, Madrid 28003 España, entro e non oltre il 16 novembre 1987 alle ore 14 (ora locale).

Articolo 4

1. Le offerte sono fatte per un olio avente 3 gradi di acidità.

2. Se l'olio d'oliva aggiudicato ha un grado di acidità diverso da quello per il quale è stata fatta l'offerta, il prezzo da pagare è pari al prezzo offerto, maggiorato o diminuito, secondo la tariffa che figura qui di seguito:

— fino a 3° di acidità:

maggiorazione di 493,5 Pta per ciascun grado o frazione di grado di acidità in meno rispetto a 3°;

— da più di 3° sino a 8° di acidità:

diminuzione di 493,5 Pta per ciascun grado o frazione di grado di acidità in più rispetto a 3°;

— da più di 8° di acidità:

diminuzione supplementare di 539,8 Pta per ciascun grado o frazione di grado di acidità in più rispetto a 8°.

Articolo 5

Il SENPA trasmette alla Commissione, al più tardi un giorno dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, un elenco anonimo nel quale è indicato, per ciascuna partita messa in vendita, il maggior prezzo d'offerta ricevuto.

Articolo 6

Il prezzo minimo di vendita è fissato, in conformità della procedura stabilita dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, sulla base delle offerte ricevute, al più tardi l'ultimo giorno lavorativo del mese nel corso del quale sono state presentate le offerte. La decisione che fissa il prezzo minimo di vendita è notificata immediatamente allo Stato membro interessato.